

LEGA NAVALE ITALIANA

SEZIONE DI SAN FELICE CIRCEO

REGOLAMENTO INTERNO DEL GRUPPO SPORTIVO VELA DELLA SEZIONE, DENOMINATO “GRUPPO DILETTANTISTICO VELA LNI – SEZIONE DI SAN FELICE CIRCEO”

Art. 1 - FINALITÀ

Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare le attività svolte dal “Gruppo Dilettantistico Vela LNI – Sezione di San Felice Circeo”, di seguito denominato “Gruppo Sportivo”, costituito in seno alla Sezione di San Felice Circeo nell’anno 2006 grazie alla autorizzazione della Presidenza Nazionale – Ufficio Studi e Regolamento con lettera con numero di protocollo 7471. Il Gruppo Sportivo è stato istituito al fine di esercitare, promuovere e sviluppare lo sport della vela, attraverso l’organizzazione e la gestione di corsi stagionali di iniziazione e perfezionamento allo sport della vela, di attività di formazione presso istituti scolastici locali e la partecipazione a regate., Lo stesso è parte integrante e vitale della Sezione e, di conseguenza, la sua attività è armonicamente inserita nell’attività generale della struttura sociale, utilizzando le strutture idonee allo svolgimento delle attività marinarie.

ART. 2 - APPROVAZIONI E AUTORIZZAZIONI

Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio Direttivo di Sezione nella seduta del 15/04/2026, è stato redatto in conformità con quanto disposto dal “Regolamento per i gruppi sportivi della L.N.I.”, approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale della Presidenza Nazionale della Lega Navale Italiana il 7 aprile 1990 ed emanato nel 1991.

Il Gruppo Sportivo dipende organicamente e amministrativamente dalla Sezione periferica di San Felice Circeo.

ART. 3 - LUOGHI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

L’organizzazione e la programmazione delle attività del Gruppo Sportivo si svolgono prevalentemente presso la sede sociale della Sezione, situata in via Terracina 144, in un ufficio concesso in comodato d’uso all’interno del condominio Gulf Residence. Parte delle attività di formazione, preparazione e allenamento si svolgono nell’area demaniale in concessione della Sezione, che consiste in un tratto di arenile compreso fra il confine verso il mare del Supercondominio Golfo Sereno, la fascia libera della battigia e due tratti di spiaggia libera a Est e Ovest. Su di essa insistono la casa della vela, il magazzino spiaggia e la cala vele, gli spazi riservati al rimessaggio delle imbarcazioni, il bar-ristoro, i servizi igienici, l’infermeria e 3

depositi. Altre attività di preparazione, allenamento e regata si svolgono prevalentemente in prossimità di acque libere o lidi marini dell'area demaniale in concessione.

La formazione si svolge, anche presso istituti scolastici locali, in accordo con i Delegati scolastici e i Capi d'istituto.

ART. 4 – NATANTI E ATTREZZATURE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

Il materiale per praticare lo sport della vela, specialità alla quale è intestato il Gruppo Sportivo è composto dalle unità a vela e dalle relative attrezzature (vele, timoni, remi, pagaie, motori f.b.), dalle unità a motore utilizzate per assistenza e soccorso nonché dalle sistemazioni per le gare, l'ormeggio, l'alaggio, ecc.

I natanti e le attrezzature che possono essere utilizzati dal Gruppo Sportivo sono quelli di proprietà della Sezione e, in quanto destinati all'attività del Gruppo, sono conservati a cura della Sezione, con copertura da polizza di assicurazione contro la responsabilità civile. Materiali vengono regolarmente controllati, mantenuti e rinnovati, in coerenza con i bilanci economici della Sezione. I materiali utilizzati dal Gruppo Sportivo possono essere anche di proprietà dei Soci.

È vietato il rimessaggio di materiali non appartenenti ai Soci ed è vietato, inoltre, il deposito di sostanze infiammabili (combustibili, benzine, gasolio, ecc.) in locali adibiti a magazzini di materiale sportivo; dette sostanze possono essere conservate in apposito locale purché provvisto dei necessari mezzi antincendio (estintori, casse di sabbia con pala, ecc.).

Solo in caso di temporanea ospitalità e in occasione di regate, la Sezione può concedere l'alaggio nell'arenile in concessione della Sezione di imbarcazioni e natanti di non Soci, previa espressa dichiarazione del proprietario che sollevi la Sezione da ogni responsabilità derivante da danneggiamenti, furto e incendio per i cui rischi le imbarcazioni e i natanti devono essere debitamente assicurati.

Le unità da diporto a vela e a motore di proprietà della Sezione devono essere iscritte al Registro del Naviglio della L.N.I. Tale obbligo viene applicato anche per le unità di proprietà di Soci che si associano al Gruppo Sportivo e che vengono utilizzate dallo stesso Gruppo.

Ai sensi dell'art. 2, n. 2 del Regolamento allo Statuto Nazionale, il Socio del Gruppo Sportivo, nel richiedere l'iscrizione della propria unità da diporto nel Registro del Naviglio L.N.I., deve impegnarsi a metterla saltuariamente a disposizione della Sezione per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione.

Le unità non iscritte al Registro del Naviglio non possono alzare il guidone sociale e non possono prendere parte a competizioni sportive sotto il nome della Lega Navale Italiana.

ART. 5 - COMPONENTI DEL GRUPPO SPORTIVO

Possono far parte del Gruppo Sportivo i Soci della LNI regolarmente iscritti presso la Sezione. I Soci del Gruppo si dividono in:

1. Soci sportivi: sono i Soci ordinari di età superiore ai 18 anni che intendono praticare gli sport nautici in campo agonistico partecipando, in nome della Lega Navale, a regate nazionali e internazionali organizzate dalle Federazioni sportive del C.O.N.I. e dalla struttura periferica;
2. Soci diportisti: sono i Soci ordinari che intendono praticare gli sport nautici per diporto, partecipando anche a regate sociali organizzate dalla struttura periferica;
3. Soci juniores: sono i Soci ordinari di età compresa fra i 14 anni compiuti e i 18 anni che intendono praticare gli sport nautici sia per diporto, sia in campo agonistico in nome della Lega Navale;
4. Soci cadetti: sono i Soci di età compresa tra i 6 anni compiuti e i 13 anni che intendono addestrarsi nell'attività sportiva e frequentano effettivamente i corsi di avviamento agli sport nautici organizzati dalla struttura periferica.

I Soci studenti della Lega Navale, i quali per regolamento non fanno parte della Sezione, possono essere invitati, tramite i Delegati scolastici e i Capi d'istituto, a partecipare alle manifestazioni che, per loro natura, sono più adatte ad interessarli. La Sezione può consentire che i essi possano far parte del Gruppo sportivo in una delle suddette categorie.

I Soci di età inferiore ai 18 anni debbono presentare la domanda di iscrizione al Gruppo sportivo, firmata da chi esercita la podestà dei genitori, nella quale deve essere dato esplicitamente l'assenso a svolgere l'attività sportiva. Tutti i Soci del Gruppo sportivo, secondo l'età e il sesso e in relazione allo sport praticato, sono tenuti all'osservanza della normativa vigente dedicata alla tutela sanitaria dell'attività agonistica.

In ogni caso, l'uso di imbarcazioni, natanti o tavole a vela, ormeggiati o depositati presso la sede nautica, da parte di Soci di età inferiore ai 18 anni, in assenza dei propri genitori, dev'essere autorizzato per iscritto da chi ne ha la potestà.

I Soci del Gruppo Sportivo sono muniti di una speciale tessera, fornita dalla Sezione, e per essi è istituito un distintivo a guidone. Le quote per il tesseramento al Gruppo Sportivo sono stabilite, per ciascuna delle suddette categorie di Soci, dal Consiglio Direttivo di Sezione e di esse nessuna percentuale è dovuta alla Presidenza Nazionale.

Le ammissioni di Soci al Gruppo Sportivo possono essere temporaneamente sospese, quando il loro numero supera la capacità ricettiva degli ambienti dedicati alle attività o la disponibilità di istruttori e di materiale sportivo.

ART. 6 – RESPONSABILITÀ E ORGANIZZAZIONE DEL GRUPPO SPORTIVO

Il Presidente della Sezione è il responsabile verso la Presidenza Nazionale dell'attività svolta e dell'efficienza del Gruppo Sportivo.

Il Consigliere allo sport, membro del Consiglio Direttivo, svolge attività di coordinamento e di controllo nei confronti del Gruppo Sportivo, emanando direttive e approvando i programmi operativi del Gruppo e le relative assegnazioni finanziarie da stanziare in bilancio.

Il Consigliere allo sport è responsabile dell'osservanza dei vigenti regolamenti di sicurezza per la navigazione da diporto per le imbarcazioni e i natanti di proprietà della Sezione. Per lo svolgimento dei suoi compiti può avvalersi dell'opera di un Direttore Tecnico, con eventuali coadiutori.

Il Direttore Tecnico e gli eventuali coadiutori possono essere eletti dai Soci del Gruppo, ma la loro nomina deve essere convalidata dal Consiglio Direttivo di Sezione, dal quale essi dipendono tramite il Consigliere allo sport. Alle elezioni del Direttore Tecnico e dei coadiutori partecipano tutti i Soci del Gruppo Sportivo, esclusi i cadetti, senza limitazioni di età e di categoria di appartenenza alla struttura periferica.

Il Direttore Tecnico e i coadiutori costituiscono nel loro insieme l'organo tecnico incaricato della formulazione dei programmi operativi del Gruppo e, dopo l'approvazione da parte del Consiglio Direttivo, della loro esecuzione.

Il Direttore Tecnico e gli eventuali coadiutori durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. La loro nomina può essere revocata in qualsiasi momento dal Consiglio Direttivo di Sezione nel caso in cui esplicino, direttamente o indirettamente, attività in contrasto con le finalità agonistiche ed educative del Gruppo Sportivo o manifestino inefficienza o irregolarità nel loro operato.

Il Consigliere allo Sport deve, altresì, tenere aggiornato l'elenco degli "esperti velisti" Soci della Sezione iscritti all'Albo Nazionale della Lega Navale Italiana, tenuto dalla Presidenza Nazionale ai sensi dell'art. 35. n. 4 del Regolamento allo Statuto, segnalando alla stessa coloro che, cessando dalla qualità di Soci della Lega Navale, devono essere cancellati dall'Albo.

ART. 7 – ORGANIZZAZIONE DEI CORSI DI VELA

Presso il Gruppo Sportivo vengono organizzati e gestiti corsi di vela, secondo le norme contenute nel Cap. 6 delle "Istruzioni per i dirigenti delle strutture periferiche" della Lega Navale Italiana.

I corsi di vela sono curati da istruttori iscritti nell'Albo degli Esperti Velisti della LNI e all'Albo degli Istruttori della LNI, coadiuvati da Aiuto Istruttori e Volontari. La scuola vela, per lo svolgimento delle sue attività, utilizza i natanti della Sezione a ciò destinati. I Soci proprietari di natanti assegnatari di posto di rimessaggio si impegnano già al momento della richiesta di assegnazione di posto di rimessaggio a mettere saltuariamente a disposizione degli istruttori della scuola vela i propri natanti per consentire lo svolgimento delle attività della scuola vela. Resta inteso che nel periodo di utilizzazione del natante da parte degli istruttori della scuola vela, gli stessi siano tenuti al rispetto delle disposizioni del Socio conferitore, e la

responsabilità per danni a cose, anche altrui, e a terzi derivati dall'uso del natante, sarà della Sezione, sino al momento in cui il natante non sarà riposizionato nel posto di rimessaggio assegnato o comunque restituito al Socio conferitore.

Gli allievi dei corsi di vela dovranno essere pratici del nuoto, indossare il salvagente omologato durante le uscite in mare e produrre un certificato medico di tipo non agonistico.

ART. 8 – ORGANIZZAZIONE DEI CORSI PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI

Il Gruppo Sportivo svolge attività di formazione, dedicata all'avvicinamento al modo della vela, presso istituti scolastici locali, in accordo con i Delegati scolastici e i Capi d'istituto. Parte di tale attività può svolgersi anche presso le strutture della Sezione o in prossimità di acque libere o lidi marini dell'area demaniale in concessione della Sezione.

Tale attività ha tra i principali obiettivi quello di favorire la conoscenza della cultura del mare e promuove valori educativi come la cooperazione, il rispetto e la curiosità, in linea con le finalità educative della Lega Navale. Inoltre, sono previste da parte del Gruppo Sportivo lezioni teoriche di vela in aula con test finale.

ART. 9 – ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI SPORTIVI

Il Consigliere allo sport è responsabile dell'organizzazione degli eventi sportivi e ha il compito di nominare il Direttore di gara nelle regate organizzate dalla Sezione individuandolo nel Direttore Tecnico, laddove esistente, oppure fra i Soci del Gruppo Sportivo, particolarmente qualificati a ricoprire l'incarico.

Il Direttore di gara, di concerto con il Consigliere allo sport, predispone lo schema di Bando di regata da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo, cui deve allegare un preventivo di spesa per l'organizzazione della regata stessa e il piano per il relativo finanziamento.

La Presidenza della Sezione deve altresì stipulare una polizza di assicurazione R.C. per danni a persone o cose arrecati dalle barche partecipanti, comprese quelle della giuria e del soccorso in mare, nonché per infortuni ai regatanti e a chiunque altro partecipi direttamente alla regata. L'Assicurazione deve essere limitata alle sole giornate di regata, dal momento in cui le imbarcazioni lasciano la tratta di arenile in concessione alla Sezione per recarsi sul campo di gara fino al ritorno nell'arenile.

Il Direttore di gara è responsabile del regolare svolgimento della regata e propone al Consigliere allo sport la composizione della giuria e, se necessario, la nomina dei Commissari di gara da dislocare lungo il percorso per la sorveglianza sul rispetto, da parte dei regatanti, del regolamento di regata e delle istruzioni particolari.

Il nuovo regolamento per la nautica da diporto (D.M. 17 settembre 2024, n. 133), in vigore dal **21 ottobre 2024**, sancisce che le unità da diporto a motore, o a vela, o a vela con motore ausiliario,

da corsa o da regata, ammesse a partecipare a manifestazioni sportive indette dalla F.I.M., dalla F.I.V. o dalla Lega Navale Italiana, sono esenti dall'applicazione del regolamento stesso, limitatamente ai periodi di gara e di allenamento, riconosciuti dall'ente organizzatore. Il Direttore di gara, tuttavia, ove le condizioni di gara lo consiglino ed ove lo ritenga opportuno, può prescrivere l'obbligo di indossare la cintura di salvataggio per ogni persona a bordo delle unità partecipanti alla regata.

Per l'organizzazione di manifestazioni agonistiche programmate dalle Federazioni sportive del C.O.N.I. e dalla Lega Navale, il **Codice della Nautica da Diporto (D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171 e s.m.i.)**, oltre a disporre deroghe ad alcune norme particolari, fa esplicito rimando, all'osservanza dei regolamenti che disciplinano l'attività sportiva delle Federazioni e della Lega Navale Italiana.

Il trattamento tributario dei proventi derivanti da manifestazioni sportive organizzate o riconosciute dal CONI, dalle Federazioni Sportive Nazionali (FSN), o da enti sportivi non profit (ASD/SSD), è disciplinato da norme speciali finalizzate a favorire la diffusione dello sport dilettantistico, recentemente aggiornate dal D.Lgs. 36/2021 (Riforma dello Sport) e successive modifiche. Poiché la Lega Navale Italiana è ufficialmente riconosciuta come associazione sportiva a livello nazionale che non ha scopi di lucro, in tutto parificata alle Federazioni del C.O.N.I., le condizioni poste dalla legge sono pienamente operanti anche per la Sezione.

ART. 9 – CONDIZIONI, CONTROVERSIE E SCIoglimento

IL Gruppo Sportivo accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme ed alle direttive del C.O.N.I., nonché agli statuti e ai regolamenti degli Organismi sportivi cui intende affiliarsi.

Ogni controversia tra il Gruppo Sportivo e i Soci, o tra Soci, sarà decisa esclusivamente da un collegio arbitrale. In assenza di tale condizione, tutte le predette controversie saranno devolute alla esclusiva competenza di un collegio arbitrale composto di tre componenti, due dei quali nominati dalle parti ed il terzo da ambedue le parti. In caso di disaccordo sulla nomina del terzo arbitro, o in mancanza di nomina, da parte delle parti, questa verrà demandata al Presidente del Tribunale competente per territorio. Le parti dovranno nominare il proprio arbitro entro trenta giorni dalla notifica della richiesta di arbitrato.

Lo scioglimento del Gruppo Sportivo della Sezione è decretato dalla Presidenza Nazionale su proposta motivata della Sezione stessa o su denuncia del competente Delegato regionale per manifesta inattività.

La proposta motivata della Sezione di scioglimento del Gruppo Sportivo è deliberata dall'Assemblea dei soci del Gruppo, convocata in seduta straordinaria. L'Assemblea, all'atto dello scioglimento del Gruppo sportivo, delibera in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del relativo patrimonio. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di Gruppi sportivi di altre Sezioni della Lega navale italiana.

Lo scioglimento del Gruppo Sportivo comporta l'automatica decadenza dall'eventuale affiliazione alla rispettiva Federazione del C.O.N.I.

Per quanto non espressamente previsto in materia sportiva, si deve far riferimento alle norme del Codice civile, alle disposizioni del C.O.N.I. e dell'Organismo di affiliazione.